Comune di Valdaone

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.10 del 11.02.2015.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

1. con il termine «canone», utilizzato negli articoli seguenti, si intende il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l'occupante di fatto deve corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente Regolamento;
2. per «concessione», l'atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
3. in caso di mercati e fiere è consentita l'occupazione mediante l'operazione di «spunta», ossia di individuazione dell'operatore commerciale attraverso apposita graduatoria;
4. per «occupazione» o «occupare», la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente un'utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
5. per «Regolamento», il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione;
6. per «suolo pubblico» o «spazio pubblico», le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento.
2. Il Regolamento disciplina altresì la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Titolo II
OCCUPAZIONI

Art. 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree, comprese le aree a verde, i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati.
3. Le norme in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche disposte dai regolamenti comunali per il servizio pubblico per autoveicoli da piazza (taxi) e da noleggio con conducente, per il funzionamento dei mercati ambulanti, di polizia urbana e edilizio sono abrogati dal presente regolamento.
4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni secondo il tipo di occupazione.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento vale quanto disposto (se esistenti):
   a) dal regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea,
   b) dal regolamento comunale del commercio su aree pubbliche,
   c) dal regolamento di polizia urbana,
   d) dal regolamento edilizio comunale,
   e) dal regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni,
   f) dal piano generale degli impianti pubblicitari.
6. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori.

Art. 4 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore l'anno e, comunque, non superiore a 29 anni.
3. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore l'anno, eccetto quelle effettuate con tavolini e per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee.
5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, sono considerate sempre temporanee.
6. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, sono considerate permanenti.

Art. 5 Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o revocato ai sensi degli artt. 15 e 19 del presente Regolamento.

2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva:
   a) ove l'occupazione possa essere regolarizzata il Comune procederà ad emettere il provvedimento di concessione con le modalità previste dal Titolo III del presente Regolamento salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo;
   b) ove l'occupazione non possa essere regolarizzata il Comune disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.
4. Le occupazioni abusive, risultanti da apposito verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle regolarmente concesse salvo il pagamento delle sanzioni, di cui all'articolo 31 del presente Regolamento.
5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

Art. 6 Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio comunale competente, il quale provvederà ad accertare o meno la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 31 del presente Regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

Titolo III
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7 Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Ai procedimenti disciplinati nel presente Regolamento si applica quanto previsto dallo Statuto del Comune Valdaone e dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

Art. 8 Richiesta di occupazione

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato salvo quanto disposto dall'art. 6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 120 minuti, per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci nonché per l'occupazione di aree per eventuale sosta di durata inferiore a 120 minuti effettuate dagli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante come definita dall'art. 31 del D.P.G.P. 26/11/1993 n. 23 - 102.
2. Coloro che intendono occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico, oppure aree soggette a servitù di pubblico passaggio, devono inoltrare domanda in carta bollata o in carta resa legale, indirizzata al Comune.
3. La domanda deve contenere:
   a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
   b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;
   c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
   d) l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
   e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;
   f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
   g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
   h) la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante.
4. La domanda, ove occorra, deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
6. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone.

Art. 9 Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'art.8 deve essere presentata all'Ufficio Tributi .
2. L'Ufficio provvede entro 10 giorni dal ricevimento della domanda al rilascio della concessione amministrativa di occupazione del suolo ed aree pubbliche.

Art. 10 Istruttoria

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile dell'Ufficio Tributi, il quale intraprende la procedura.
2. Nell'istruttoria della domanda sarà tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Quindi, per ragioni estetiche o di altra natura nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature - tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture - tipo o altro).
3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati.
4. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 11 Rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Funzionario Responsabile rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento cumulativo da parte del richiedente dei seguenti oneri:
   - marca da bollo per la concessione;
   - deposito cauzionale, ove ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento;
   - spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione) ed altri oneri fiscali eventualmente dovuti.
2. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare. La Giunta comunale può approvare con propria deliberazione uno schema tipo di disciplinare.
3. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art. 6.
4. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.

Art. 12 Cauzione

1. La cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo è sempre prevista nel caso di scavi, cantieri edili ed in ogni altro caso nel quale l'Ufficio competente al rilascio del parere (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente Regolamento) lo ritenga necessario con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico.
2. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.
3. Per le occupazioni di carattere temporaneo la Giunta Comunale può stabilire con propria deliberazione i criteri di determinazione della cauzione.
4. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste con riferimento alla disciplina dei contratti. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.
5. Lo svincolo della cauzione è subordinato al sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale che dovrà verificare le condizioni di cui all'art. 14 commi 1 e 2 e redigere un verbale da trasmettere al Servizio Finanziario e al Servizio Tributi.

Art. 13 Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
   - gli elementi identificativi della concessione;
   - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
   - la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione stessa;
   - l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, le modalità e le scadenze di pagamento;
   - l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 14.

Art. 14 Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone, relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente Regolamento. L'emissione dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita, salvo il sistema rateale di cui all'art. 31 comma 5.
   Per l'occupazione abusiva il pagamento del canone e della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

Art. 15 Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.
3. Costituisce ulteriore motivo di sospensione della concessione e della possibilità di assegnazione temporanea di posteggi di mercato in assenza del titolare, il mancato pagamento del canone Cosap, del Canone di posteggio su aree di mercato, di interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico effettuata. Il provvedimento di sospensione è preceduto da una comunicazione di contestazione dei motivi su cui si fonda la sospensione con invito a presentare l'attestazione dell'avvenuto pagamento o eventuali osservazioni o deduzioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Il provvedimento di sospensione, di durata pari a tre mesi, viene emesso previa valutazione delle controdeduzioni eventualmente formulate dall'interessato. Il mancato pagamento di uno o di entrambi i canoni nel periodo di sospensione della concessione determina la revoca della concessione medesima.

4. Nei casi di sospensione diversi da quelli indicati al comma 1. il canone è dovuto per tutto il periodo di occupazione concesso.

Art. 16 Rinuncia della concessione

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione. Nel caso di concessioni per l'esercizio del commercio su area pubblica tale rinuncia deve essere presentata entro il trentuno marzo di ogni anno.
2. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.
3. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 nei termini previsti, e cioè prima della data di inizio dell'occupazione prevista dalla concessione, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione stessa.
4. È consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio, ad occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non dà luogo alla restituzione del canone versato.
   - Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza.
   - Per le occupazioni permanenti la cessazione anticipata deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.
5. Contestualmente alla comunicazione di rinuncia alla concessione, gli operatori ambulanti che esercitano la propria attività nei mercati e nei posteggi isolati ove non è prevista la possibilità di sostituzione del titolare in caso di sua assenza, presentano la dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante le date delle occupazioni effettuate nel semestre in corso. Nei casi in cui la rinuncia è riferita ai posteggi isolati di cui all'art. 28 comma 1. lettera b) del presente regolamento, la citata dichiarazione è resa con riferimento alle date delle occupazioni effettuate nel trimestre in corso.
6. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 12, comma 4 e 5.

Art. 17 Decadenza ed estinzione della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
   - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
   - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
   - danni alle proprietà comunali;
   - violazione del disposto di cui all'art. 11, comma 4, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
   - mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata all'art. 5 comma 3 lettera a).
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.
5. La concessione si estingue:

- per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
- per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 16.

Art. 18 Subentro nella concessione

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizzerà il subentro nell'atto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso. Il subentrante può richiedere la stipulazione di formale atto aggiuntivo con l'esplicita modifica del soggetto concessionario. Il subentro non da luogo a nessun rimborso per il periodo non usufruito dal concessionario. In tal caso il subentrante è tenuto al pagamento a partire dall'esercizio successivo a quello di rilascio dell'atto. Fanno eccezione i subentri relativi alle concessioni per l'esercizio del commercio su area pubblica che decorrono nel periodo dal 1 gennaio al 28 febbraio. In tal caso il subentrante ed il concessionario sono tenuti al pagamento del Cosap ognuno per le giornate autorizzate nell'anno.
2. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione.
3. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione, l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non da diritto ad alcun rimborso.

Art. 19 Rinnovo e proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro fine occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nell'atto di concessione.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e/o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso «iter» previsto in via generale dall'articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 20 Anagrafe delle concessioni

1. Gli Uffici competenti provvedono a registrare in ordine di presentazione le richieste di concessione nonché i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Titolo IV
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21 Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati, nelle aree a verde, e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone di concessione disciplinato con il presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico del Comune.

Art. 22 Casi di non applicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalla stessa come indicato ai commi seguenti.
2. Per le seguenti occupazioni è necessario presentare, almeno 10 giorni prima, salvo casi d'urgenza, domanda al Comune che può negare il consenso, se il suolo o spazio pubblico non è disponibile o per gli altri motivi ostativi previsti dall'articolo 10 del presente Regolamento:
   a) occupazioni effettuate direttamente o mediante soggetti dagli stessi incaricati, dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dall'Ente parco Adamello-Brenta, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dalla Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
   b) occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze nonché le occupazioni realizzate dalle associazioni iscritte nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale istituito ai sensi dell'art. 7 comma 4 della legge 7 dicembre 2000 n. 383;
   c) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, le tabelle di indicazione segnaletica, gli specchi parabolici, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
   d) occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
   e) occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori al metro quadrato o lineare, ad esclusione di quelle realizzate con impianti pubblicitari;
   f) occupazioni permanenti del sottosuolo stradale a seguito di installazione di impianti a GAS GPL o GASOLIO o altro tipo e/o relative condutture a servizio di uno o più immobili;
   g) occupazioni permanenti del sottosuolo per la realizzazione di impianti di smaltimento delle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo civili non serviti da reti fognarie pubbliche, comprensivo di fossa stagna o tipo imhof, relativi pozzetti, tubazioni e accessori

h) occupazioni permanenti del sottosuolo per la realizzazione di impianti di approvvigionamento idrico destinati agli insediamenti di tipo civili non serviti da reti idriche pubbliche, comprensivo di pozzetti, tubazioni e accessori;
i) occupazioni con chiusini, pozzetti ispezione, bocche di lupo, recinzioni e/o staccionate a confine o per pubblica sicurezza;
j) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
k) occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero per le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
l) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, effettuate da soggetti cui viene formalmente conferito l'incarico per l'organizzazione operativa e per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese anche attraverso contributo, ovvero le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche promosse da soggetti dei quali il Comune è socio fondatore o statutario o nei quali è rappresentato per legge, ovvero occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche delle quali il Comune è coorganizzatore.
m) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dalle locali Associazioni.
n) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento;

3. Le seguenti occupazioni possono avvenire senza comunicazione alcuna, con riferimento al presente regolamento, poiché esse sono soggette ad altre specifiche normative:
   a) occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
   b) occupazioni con passi carrabili;
   c) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
   d) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
   e) occupazioni con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili, insegne di esercizio (così come definite dall'art. 47 del DPR nr. 495/1992);
   f) occupazioni permanenti del sottosuolo per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
4. Le seguenti occupazioni possono avvenire senza comunicazione alcuna, con riferimento al presente regolamento:
   a) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
   b) occupazioni a carattere ornamentale con manufatti di abbellimento urbano (fioriere, tappetti, ecc) a condizione che rispettino le seguenti prescrizioni:
      → devono essere poste in aderenza all'edificio;
      → devono essere costituite da un massimo di 4 unità ciascuna delle dimensioni massime di m.1,00 di lunghezza e m. 0,5 di larghezza; tali limitazioni non si applicano alle occupazioni a carattere ornamentale di proprietà del Comune;
      → non devono essere di intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale;
   c) occupazioni occasionali, nell'esercizio dei diritti di uso civico, con le cataste di legna comunemente denominate "part" poste sul suolo pubblico in modo tale da non impedire la libera circolazione stradale per il tempo strettamente necessario per il taglio ed il riordino sul suolo privato e comunque per un periodo non superiore a quindici giorni;

Art. 23 Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 24 Criteri di determinazione del canone

1. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:
   a) classificazione delle strade;
   b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
   c) durata dell'occupazione;
   d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe di cui sopra saranno aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente con arrotondamento al centesimo superiore.

Art. 25 Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato (A) al presente regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Gli elenchi contenenti la classificazione delle strade è approvato ed aggiornato con deliberazione consiliare.
2. Alle strade appartenenti alla "I categoria" viene applicata la tariffa piena (al 100%), mentre alla "II categoria" viene applicata la tariffa ridotta al 30%.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.
5. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa.

Art. 26 Determinazione delle misure di tariffa base

OCCUPAZIONE	Tipo	I^ Categoria (100%)	III^ Categoria (30%)
di suolo, soprasuolo, sottosuolo e spazi pubblici	***PERMANENTI*** nella misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare	€ 7,600	€ 2,280
	TEMPORANEE nella misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare	€ 0,140	€ 0,042

Art. 27 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 26 del presente Regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di cui a seguito per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1 e superiore a 10.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (fattispecie residuali	1
Distributori di carburanti , autolavaggi, autonoleggi, tabacchi e simili	5
Parcheggi concessi in gestione a terzi	5
Seggiovie e funivie	8
Chioschi	5
Varie con risvolto economico *	5
Impianti pubblicitari	5
Cavi – condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi **	**

* Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

**Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall'individuazione del coefficiente

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (fattispecie residuali	1,5
Circhi - spettacoli viaggianti	1,5
Cantieri – scavi	1,5
Varie con risvolto economico* - Tavolini	2
Mercati e posteggi isolati	2
Fiere	4

* Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

Art. 28 Tariffe

1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione derivanti dall'applicazione di quanto previsto agli articoli 25, 26 e 27 sono indicate nell'apposito allegato A al presente Regolamento.

Art . 29 Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:
   - *occupazioni permanenti:* T x mq o ml

   dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare;
   - *occupazioni temporanee*: T x mq o ml x gg

   dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare; dove gg sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.
2. Le occupazioni permanenti iniziano di norma il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'art. 28. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima

annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente, su base giornaliera, in ragione del periodo di effettiva occupazione.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno secondo la tariffa di cui all'art. 28.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze non è assoggettabile al canone. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.
5. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
6. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine e armadi telefonici, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa indicata nell'allegato, per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. La misura unitaria di tariffa è rivalutata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.) calcolato al netto dei consumi di tabacco, registrata al mese di dicembre di ciascun anno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
   E' facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi in ordine alle utenze ed effettuare controlli nel territorio comunale.
7. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie. Per le occupazioni a sviluppo progressivo, intendendosi per tali le occupazioni che vengono effettuate a tratti successivi nell'ambito della lunghezza complessiva prevista, il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera con la presunzione che ogni tratto occupato abbia la larghezza di un metro.
8. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
9. Le occupazioni di aree in concessione per uso parcheggio per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie complessiva oggetto della concessione.
10. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
11. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadrati e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
12. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ed annualità ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato con riferimento ad anno solare. Così come previsto dall'art. 14 comma 5, per le occupazioni permanenti che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo. Per le occupazioni di cui all'art. 29 comma 5 tale versamento è commisurato alla consistenza delle occupazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'atto di concessione o contestualmente al rilascio della stessa che ne costituisce condizione di efficacia.
3. Così come previsto dall'art. 14 comma 5, per le occupazioni temporanee degli operatori commerciali di cui all'art. 4 comma 3 e 4 che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo, salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
4. Per le occupazioni in occasioni di mercati saltuari (fiere) in presenza di concessioni con validità pluriennale il versamento del canone deve essere effettuato prima dell'occupazione. Se in assenza del titolare della concessione il posteggio è assegnato tramite operazione di spunta ad altro operatore ambulante il canone è corrisposto unicamente da quest'ultimo.
5. Gli operatori la cui occupazione è individuata attraverso l'operazione di spunta di cui all'articolo 1, comma 3, devono effettuare il pagamento in via immediata mediante versamento diretto da effettuarsi prima dell'occupazione
6. Per importi superiori a € 1.550,00 il pagamento del canone dovuto sia per occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in massimo 4 rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza al 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12, purché la prima rata venga versata all'atto del rilascio della concessione. La rateizzazione si conclude al 31 dicembre di ogni anno per quanto riguarda le occupazioni permanenti e le occupazioni realizzate per l'esercizio del commercio su area pubblica. Per quanto riguarda le occupazioni temporanee, comprese quelle realizzate con tavolini o per attività edilizia, si conclude alla prima scadenza rateale, come sopra individuata, immediatamente successiva alla data di fine occupazione prevista nella concessione stessa. La rateazione non è consentita qualora il richiedente risulti inadempiente in relazione al pagamento di precedenti rate.
7. Il versamento del canone va effettuato direttamente presso la tesoreria del Comune oppure su apposito conto corrente postale del Comune, o comunque ai sensi delle norme in materia di riscossione previste dal regolamento di contabilità.
8. Il canone, per le occupazioni permanenti non è dovuto qualora sia di ammontare inferiore o uguale a € 12,00.

Art. 31 Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione redatto dal personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, si determina in capo al contravventore, l'obbligo di corrispondere:
   d) un'indennità nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 20%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile. In caso di occupazione permanente, la durata si presume effettuata dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata l'occupazione abusiva, fatta la possibilità di documentare l'effettiva decorrenza dell'occupazione stessa;

e) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio. Il contravventore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, nr. 689;
f) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, comma 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure previste dallo stesso codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale che ha contestato l'abuso applica le sanzioni del caso e recupera l'indennità nella misura determinata dal Servizio di merito. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti a ciascuno di essi sono applicate le relative sanzioni amministrative. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente al pagamento dell'indennità, alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese, al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

2. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o di sue rate, si applicano gli interessi moratori decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1219 n. 3) del codice civile. Il Concessionario ovvero l'operatore che ha ottenuto l'assegnazione del posteggio attraverso l'operazione di spunta è tenuto a rimborsare le spese sostenute per sollecitare il pagamento del canone non versato. Il mancato pagamento di tali importi equivale a morosità.

Art. 32 Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione o nei casi previsti dall'art. 15 comma 2 provvede il responsabile dell'Ufficio competente. Ove il termine per il procedimento relativo al rimborso non sia disciplinato dal regolamento sul procedimento esso deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare. Per le occupazioni di cui all'art. 4 comma 3 e 4 ad esclusione di quelle relative ai posteggi isolati, per i quali non è prevista una graduatoria per l'assegnazione dello stesso posteggio in caso di assenza del titolare, è previsto in caso di accertamento dell'assenza il rimborso proporzionale per il periodo non usufruito e comunque non oltre il 50 per cento del canone previsto in concessione, ferma restando l'esclusione dal rimborso in caso di utilizzo dell'occupazione per almeno il 70 per cento del periodo concesso.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia e quindi rispettivamente l'articolo 2948 e l'articolo 1284.
3. Non si da luogo a rimborso in caso di morosità del richiedente nei confronti del Comune per importi dovuti e non pagati a titolo di canone COSAP, di Canone di posteggio su aree di mercato, di interessi, spese e in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione del suolo pubblico effettuata. In questo caso è facoltà dell'interessato richiedere la compensazione degli importi.

Art. 33 Discipline transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, rilasciate entro il 31 dicembre 2014 dagli ex Comuni di Bersone, Daone e Praso, con validità temporale successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
3. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare formalmente le concessioni aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore del presente Regolamento entro il 31/12/2015, qualora incompatibili con quanto in esso stabilito.

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI .....
Art. 1 Definizioni .....
Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento .....

Titolo II OCCUPAZIONI .....
Art. 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche .....
Art. 4 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche .....
Art. 5 Occupazioni abusive .....
Art. 6 Occupazioni d'urgenza .....

Titolo III PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE
Art. 7 Disposizioni generali in materia di procedimento .....
Art. 8 Richiesta di occupazione .....
Art. 9 Ufficio comunale competente .....
Art. 10 Istruttoria .....
Art. 11 Rilascio della concessione .....
Art. 12 Cauzione .....
Art. 13 Contenuto del provvedimento di concessione .....
Art. 14 Obblighi del concessionario .....
Art. 15 Revoca, sospensione e modifica della concessione .....
Art. 16 Rinuncia della concessione .....
Art. 17 Decadenza ed estinzione della concessione .....
Art. 18 Subentro nella concessione .....
Art. 19 Rinnovo e proroga della concessione .....
Art. 20 Anagrafe delle concessioni .....
Art. 21 Oggetto del canone .....
Art. 22 Casi di non applicabilità del canone .....
Art. 23 Soggetti tenuti al pagamento del canone .....
Art. 24 Criteri di determinazione del canone .....
Art. 25 Classificazione delle strade .....
Art. 26 Determinazione delle misure di tariffa base .....
Art. 27 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione .....
Art. 28 Tariffe .....
Art . 29 Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone .....
Art. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone .....
Art. 31 Sanzioni .....
Art. 32 Rimborsi .....
Art. 33 Discipline transitorie e finali .....

Allegato A) - Classificazione delle strade .....
Allegato B) - Tariffe .....

COMUNE DI VALDAONE

ALLEGATO A

I CATEGORIA

N. ORD.	Definizione	Ubicazione	Denominazine
1	Strada Interna	abitato ex Comune di Bersone	VIA AL CASTELLO
2	Strada Interna	abitato ex Comune di Bersone	VIA AL DOSSO
3	Strada Interna	abitato ex Comune di Bersone	VIA AL PALAZZO
4	Strada Interna	abitato ex Comune di Bersone	VIA AL PONTE
5	Strada Interna	abitato ex Comune di Bersone	VIA ALLA CHIESA
6	Strada Interna	abitato ex Comune di Bersone	VIA BONAPACE
7	Strada Interna	abitato ex Comune di Bersone	VIA CORTESA
8	Strada Interna	abitato ex Comune di Bersone	VIA DELLE ALPI
9	Strada Interna	abitato ex Comune di Bersone	VIA EUROPA
10	Strada Interna	abitato ex Comune di Bersone	VIA FORMINO
11	Strada Interna	abitato ex Comune di Bersone	VIA FRANCESCO FATTORI
12	Strada Interna	abitato ex Comune di Bersone	VIA NUOVA
13	Strada Interna	abitato ex Comune di Bersone	VIA PRASO
14	Strada Interna	abitato ex Comune di Bersone	VIA RAVIZZOLI
15	Strada Interna	abitato ex Comune di Bersone	VIA TRENTO
16	Strada Interna	abitato ex Comune di Daone	VIA CASALI
17	Strada Interna	abitato ex Comune di Daone	VIA CENTRO
18	Strada Interna	abitato ex Comune di Daone	VIA CORE'
19	Strada Interna	abitato ex Comune di Daone	VIA DE BIASI
20	Strada Interna	abitato ex Comune di Daone	VIA DELLA VALLE
21	Strada Interna	abitato ex Comune di Daone	VIA GIUSEPPE PAPALEONI
22	Strada Interna	abitato ex Comune di Daone	VIA LUNGA
23	Strada Interna	abitato ex Comune di Daone	VIA MERLINO
24	Strada Interna	abitato ex Comune di Daone	VIA ORTI
25	Strada Interna	abitato ex Comune di Daone	VIA RE DI CASTELLO
26	Strada Interna	abitato ex Comune di Daone	VIA SAN BARTOLOMEO
27	Strada Interna	abitato ex Comune di Daone	VIA SAVERIO
28	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	PIAZZA SAN PIETRO
29	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	SEVROR - VICOLO OLIVIERI
30	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA 24 MAGGIO
31	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA 4 NOVEMBRE
32	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA BRESCIA
33	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA CESARE BATTISTI
34	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA CONTRADA VECCHIA
35	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA DANTE ALIGHIERI
36	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA DEGLI ANGELI
37	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA DEI FORTI
38	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA DELLA CHIUSURA
39	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA DELLA FONTANA
40	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA DI BERTA
41	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA DON ARMANDO MAIA
42	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA GIOVANNI PRATI
43	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA GIUSEPPE GARIBARDI
44	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA MAIA
45	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA MALPENSADA
46	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA MARINI
47	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA OLIVIERI
48	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA PAPIN
49	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA PER TIO
50	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA PIAVE
51	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA PRINCIPE UMBERTO
52	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA RICOVERO
53	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VIA ROMA
54	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VICOLO DANTE ALIGHIERI
55	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VICOLO DELLA CHIUSURA
56	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VICOLO RICOVERO I
57	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VICOLO RICOVERO II
58	Strada Interna	abitato ex Comune di Praso	VICOLO RICOVERO III

COMUNE DI VALDAONE **ALLEGATO A**

II CATEGORIA

N. ORD.	Definizione dello Spazio od Area Pubblica	Ubicazione	Denominazine
1	Tutte le strade e località non citate espressamente nella I CATEGORIA		

COMUNE DI VALDAONE

ALLEGATO B

	Anno 2015	
TARIFFE BASE	I^ Categoria 100%	II^ Categoria 30%
Occupazione permanente	7,600	2,280
Occupazione temporanea	0,140	0,042

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA I Cat.	TARIFFA II Cat.
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (fattispecie residuali)	1	7,600	2,280
Distributori di carburanti , autolavaggi, autonoleggi, tabacchi e simili	5	38,000	11,400
Parcheggi concessi in gestione a terzi	5	38,000	11,400
Seggiovie e funivie	8	60,800	18,240
Chioschi	5	38,000	11,400
Varie con risvolto economico *	5	38,000	11,400
Impianti pubblicitari	5	38,000	11,400
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi **		1,03347	1,03347

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA I Cat.	TARIFFA II Cat.
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (fattispecie residuali)	1,5	0,210	0,063
Circhi – spettacoli viaggianti	1,5	0,210	0,063
Cantieri – scavi	1,5	0,210	0,063
Varie con risvolto economico *	2	0,280	0,084
Mercati	2	0,280	0,084
Fiere	4	0,560	0,168

* Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

**Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa PER NR. UTENZE indipendentemente dall'individuazione del coefficiente